



CONVENZIONE QUADRO

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376), con sede in Bologna, via Zamboni n. 33, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Pier Ugo Calzolari, nato a Granarolo dell'Emilia (BO), l'11.3.1938 (di seguito Università);

Ε

La Provincia di Bologna (C.F. 80022230371 / P.I. 03026170377) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 13, nella persona della Presidente, Beatrice Draghetti, nata a Bologna il 03/03/1950 (di seguito Provincia);

PREMESSO CHE

La Provincia e l'Università di Bologna svolgono un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo del territorio di riferimento e della relativa comunità, ciascuna per i propri ambiti di competenza, nella materie e per le attività da ognuna trattate, che per taluni aspetti si intersecano o presentano profili di interesse comune;

in particolare, fra gli ambiti e le materie su cui si rilevano interessi comuni, si evidenzia il ruolo che la Provincia di Bologna svolge nell'ambito dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, nonché per il raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, per lo sviluppo dell'innovazione, nell'ambito della promozione della cultura e degli istituti culturali, della cooperazione internazionale e della diffusione e sviluppo di politiche di pace, dello sviluppo territoriale anche in

ambito metropolitano ed inoltre nell'ambito del sistema produttivo, anche in un'ottica di connessione tra mondo della ricerca e sistema produttivo locale;

la Provincia, nell'ottica delle leggi regionali di valorizzazione del ruolo degli enti locali di cui alla L. R. 12/03 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e L. R. 17/05 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ha, altresì, compiti di programmazione territoriale dell'offerta formativa e di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro;

l'attività didattica e di ricerca dell'Università di Bologna ha importanti ricadute anche nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna;

alla luce dei comuni interessi, la Provincia e l'Università hanno da tempo avviato una proficua collaborazione attraverso la stipulazione di convenzioni e accordi finalizzati, in particolar modo, a favorire e sviluppare utili forme di collegamento tra istruzione e lavoro attraverso iniziative formative ed educative, ovvero per iniziative di studio e ricerca applicate ai diversi ambiti di competenza;

sulla base della positiva esperienza registrata con l'attuazione delle suddette convenzioni, la Provincia e l'Università ritengono opportuno inserire in un quadro organico l'insieme delle collaborazioni in essere, anche con l'obiettivo di svilupparle e rafforzarle, nonché al fine di individuare ulteriori possibili forme e ambiti di interrelazione;

tutto ciò premesso e considerato

l'Università e la Provincia, di seguito denominate "Parti" convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

FINALITA', MODALITA' E AMBITI DI COLLABORAZIONE

ART. 1 - FINALITA'

Le Parti, riconoscendo il ruolo fondamentale che ciascuna di esse ricopre per lo sviluppo del territorio e della comunità di riferimento, concordano con la presente convenzione di collaborare al fine di migliorare i servizi offerti, mediante un'integrazione delle rispettive attività, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e in raccordo con le altre istituzioni interessate.

ART. 2 - MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE: CONVENZIONE QUADRO E ACCORDI ATTUATIVI

La presente convenzione costituisce un accordo quadro che intende dare organicità all'insieme delle collaborazioni in essere, anche con l'obiettivo di svilupparle e rafforzarle, individuando altre possibili forme e ambiti di interrelazione. I singoli Settori dell'Ente potranno stipulare accordi attuativi con l'Università, nell'ambito delle linee guida della presente convenzione e nei limiti normativamente consentiti. In tali accordi saranno inoltre previsti e disciplinati gli oneri eventualmente derivanti.

ART. 3 - AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti individuano i seguenti ambiti di particolare interesse comune per lo sviluppo di una collaborazione:

- studio, ricerca, consulenza e innovazione;
- collegamento con il sistema produttivo locale;
- formazione, istruzione, politiche del lavoro;

- collaborazione in ambito culturale;
- cooperazione internazionale e promozione di una cultura di pace;
- servizi e iniziative a favore degli studenti;
- promozione e comunicazione;
- sviluppo territoriale;
- applicazione in ambito metropolitano;
- utilizzo di strutture di proprietà per iniziative condivise o patrocinate.

TITOLO II

STUDIO RICERCA CONSULENZA INNOVAZIONE E COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE

ART. 4 - STUDIO, RICERCA, CONSULENZA ED INNOVAZIONE

La Provincia riconosce la fondamentale importanza, per la propria attività istituzionale, di uno sviluppo, di un aggiornamento e di un'innovazione costanti, fondati su adeguati approfondimenti e supporti tecnico-scientifici. A tal fine la collaborazione con l'Università potrà riguardare l'effettuazione di analisi, studi e ricerche di particolare complessità nei vari ambiti di attività e, in particolare, per lo sviluppo di progetti innovativi, anche con riferimento all'applicazione delle nuove tecnologie.

La Provincia si può avvalere inoltre dell'Università qualora necessiti di consulenza specialistica su tematiche di particolare rilievo.

Le Parti confermano la volontà di potenziare la collaborazione svolta nell'ambito dell'Osservatorio sulla scolarità provinciale, di cui al relativo Protocollo d'intesa.

ART. 5 - COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE

Le Parti, ritenendo di particolare importanza accrescere il collegamento tra i risultati della ricerca e il sistema produttivo locale, intendono collaborare a progetti e iniziative dedicate, con i seguenti obiettivi:

- favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- accompagnare processi di sostegno alla nascita di nuove imprese;
- diffondere modelli imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili.

TITOLO III

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

ART. 6 - PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI CONCERTAZIONE SUI TEMI DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL LAVORO PREVISTI PER LEGGE

Le Parti collaborano nell'ambito della Conferenza provinciale di Coordinamento secondo quanto previsto dall'articolo 46 della L.R. n. 12/2003 e dall'articolo 7 della L.R. n. 17/2005, al fine di formulare, tra l'altro, proposte e pareri sulla programmazione in materia di istruzione, formazione e delle politiche del lavoro.

ART. 7 - FORMAZIONE: AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti, ciascuna per le proprie competenze, autonomia e vincoli normativi, collaborano sul tema della formazione, nei vari momenti del percorso formativo e per i diversi aspetti e, in particolare, riguardo al collegamento fra offerta formativa e mondo del lavoro e alla formazione del personale della Provincia.

La collaborazione potrà svilupparsi, in particolare, per seguenti aspetti:

- l'individuazione dell'offerta formativa per un miglior collegamento con il mondo del lavoro, ai sensi, per gli effetti e nei limiti della L.R. n. 12/2003 e L.R. n. 17/2005;

- la valutazione delle offerte formative presentate da terzi alla Provincia ai fini di un finanziamento o del riconoscimento ai sensi delle normative vigenti;
- i tirocini;
- lo svolgimento di iniziative formative presso le strutture provinciali;
- iniziative volte a favorire l'incontro fra mondo del lavoro e neolaureati o neodiplomati;
- la formazione e l'aggiornamento del personale della Provincia;
- la possibilità per il personale della Provincia, in possesso di idonea qualificazione e specializzazione, di affidamento di compiti didattici integrativi, ai sensi e nei limiti delle normative vigenti;
- lo svolgimento di tesi di laurea o specializzazione;
- la partecipazione a convegni e seminari;
- iniziative educative e formative.

ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le Parti potranno istituire un tavolo di lavoro finalizzato al confronto e preindividuazione dei fabbisogni legati o espressi dai settori economici di interesse per il territorio, ai fini della programmazione territoriale di un'offerta formativa adeguata, da sottoporre agli organismi appositamente istituiti e costituiti ai sensi della citata L.R. n. 12/2003.

La Provincia è disponibile ad essere presente nelle sedi di incontro fra Università e studenti, o comunque in situazioni in cui sia utile l'apporto dell'esperienza del mondo del lavoro, economico, produttivo e dell'ambito sociale-educativo, rispetto al quale la Provincia, per le proprie competenze, rappresenta un interlocutore privilegiato.

ART. 9 - TIROCINI

Le Parti intendono sviluppare la collaborazione per il collegamento fra percorsi formativi e mondo del lavoro, collaborazione già oggetto della vigente convenzione tra esse stipulata il 3.5.2004 per lo svolgimento di tirocini curriculari e formativi di orientamento al lavoro.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE FORMATIVE PRESSO LE STRUTTURE PROVINCIALI

La collaborazione si svilupperà anche per lo svolgimento di iniziative formative presso le strutture provinciali, già oggetto di un apposito accordo con la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna (SPISA).

Analoga collaborazione potrà svilupparsi anche con altre Istituzioni partecipate dall'Università quali, ad esempio, la Fondazione *Alma Mater*, ove ne ricorrano i presupposti.

ART. 11 - ALTRE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE UN INCONTRO FRA MONDO DEL LAVORO E NEOLAUREATI O NEODIPLOMATI

Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di nuove e qualificate professionalità, la collaborazione potrà esplicarsi, previo accordo, nell'organizzazione di momenti di incontro, comunque denominati, tra rappresentanti del mondo produttivo e neolaureati o neodiplomati.

ART. 12 - COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA

Le Parti intendono sviluppare ulteriormente la collaborazione in essere per la formazione e l'aggiornamento del personale provinciale, alle condizioni e nei limiti normativi.

Tale collaborazione persegue l'obiettivo, di primaria importanza per la Provincia, di offrire formazione costante e qualificata ai propri dipendenti, integrando la loro preparazione, consentendo loro di ampliare le conoscenze teoriche e gli spazi di ricerca e analisi, affiancando all'attività lavorativa lo studio specialistico dei saperi tecnico scientifici idonei ad affinare sempre più le metodologie e le competenze necessarie. In particolare, può essere prevista la partecipazione di dipendenti provinciali a scuole di specializzazione, corsi, master dell'Università, nell'ambito del piano della formazione della Provincia e con oneri a carico della stessa. In questo ambito, la collaborazione già oggetto di specifica convenzione con la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna (SPISA), ove ne sussistano i presupposti, potrà essere ulteriormente sviluppata.

ART. 13 – AFFIDAMENTO DI COMPITI DIDATTICI INTEGRATIVI.

L'Università potrà valutare di attribuire incarichi didattici integrativi, ai sensi della normativa vigente, a personale dipendente della Provincia, in possesso di idonea qualificazione e specializzazione.

La Provincia pertanto favorisce la partecipazione di propri dipendenti ad attività didattiche integrative individuate e richieste dall'Università. Per lo svolgimento di tali funzioni la Provincia assicura il proprio personale, titolare dei suddetti incarichi presso l'Università, contro il rischio di infortuni che dovessero subire, nonché contro il rischio di responsabilità civile per danni a terzi (persone e cose).

ART. 14 - SVOLGIMENTO DI TESI DI LAUREA O SPECIALIZZAZIONE

La Provincia offre la sua collaborazione in caso di svolgimento di tesi che riguardino competenze, ambiti di attività, progetti o aspetti comunque collegati all'attività della Provincia. L'Università può tener conto, nell'assegnazione di tesi, degli argomenti che la Provincia eventualmente segnali quali utili ambiti di studio analisi e indagine.

ART. 15 - INIZIATIVE EDUCATIVE E FORMATIVE

Le Parti intendono instaurare una reciproca collaborazione per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative educative e formative di carattere ambientale, culturale, e di altro genere.

TITOLO IV

COLLABORAZIONE IN AMBITO CULTURALE, INTERNAZIONALE E SERVIZI AGLI STUDENTI

ART. 16 - CULTURA: FINALITA' E AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti riconoscono il ruolo di fondamentale importanza svolto dagli istituti culturali – archivi, biblioteche e musei – del territorio provinciale, sia in quanto luoghi di conservazione, valorizzazione e studio dei beni culturali, sia per la loro funzione di servizi alla cittadinanza e all'utenza universitaria e scolastica.

Le Parti intendono collaborare a progetti e iniziative di valorizzazione e promozione degli istituti culturali del territorio e per la realizzazione di attività culturali con i seguenti obiettivi:

- la maggiore integrazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali provinciali
 e d'Ateneo, anche mediante lo sviluppo di sistemi informativi e di iniziative
 promozionali e di comunicazione;
- il miglioramento dei servizi all'utenza;
- il maggior raccordo fra l'offerta culturale d'Ateneo e quella provinciale.

ART. 17 - BIBLIOTECHE

Le Parti riconoscono che la rete delle biblioteche del territorio provinciale, di titolarità degli Enti Locali e d'Ateneo, realizza finalità di valorizzazione dell'offerta culturale e di diritto allo studio comuni ad entrambi gli enti. Riconoscono inoltre l'importanza delle numerose biblioteche del territorio, di proprietà di enti locali, che costituiscono punti di riferimento fondamentali anche per l'utenza universitaria, in un'ottica di decentramento dei servizi sul territorio.

Le Parti concordano quindi sulla necessità di mantenere e possibilmente migliorare i servizi offerti, anche con riferimento alle esigenze dell'utenza studentesca e ai fini di un adeguamento agli standard regionali. La Provincia, nel suo ruolo di coordinamento e sostegno alle biblioteche del territorio, cura il perseguimento di tali obiettivi. Gli organismi di gestione del Polo bibliotecario bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale, che vedono entrambe le parti fra i soggetti coinvolti nell'ambito di un'apposita convenzione, costituiscono la sede fondamentale per lo sviluppo di azioni di miglioramento dei servizi offerti.

ART. 18 - ARCHIVI

Le Parti riconoscono che la rete degli archivi storici del territorio svolge un ruolo di primaria importanza per la conservazione della memoria storica del territorio medesimo, la lettura delle sue caratterizzazioni economiche, sociali, culturali, urbanistiche, ambientali, per la progettualità istituzionale, la ricerca scientifica e la didattica.

Le Parti intendono collaborare per migliorare la qualità dei servizi archivistici rivolti alla cittadinanza e all'utenza universitaria e a valorizzare i patrimoni documentali a fini didattici e di ricerca. La collaborazione potrà riguardare in particolare:

- la realizzazione del sistema informativo territoriale dei beni archivistici (SIBAR);
- la valorizzazione di particolari tipologie archivistiche e la loro promozione, anche attraverso iniziative editoriali, didattiche ed espositive;
- iniziative di ricerca, didattica, tirocinio. In questo ambito possono essere individuate iniziative riservate a studenti universitari, da svolgersi presso l'Archivio storico della Provincia, gli archivi storici del territorio e quello dell'Università, anche finalizzate allo svolgimento di tesi.

ART. 19 - MUSEI

Le Parti riconoscono che la rete dei musei del territorio svolge un ruolo di fondamentale importanza ai fini delle attività di ricerca, didattica e divulgazione, anche grazie alle significative interconnessioni esistenti dal punto di vista tematico e di formazione storica delle raccolte. Le parti si impegnano a collaborare per integrare e migliorare la qualità dei servizi all'utenza e per valorizzare il patrimonio conservato. La collaborazione potrà riguardare i seguenti ambiti:

- il raccordo fra il sistema museale d'Ateneo e quello provinciale per ampliare l'offerta dei servizi al pubblico, la messa in rete del patrimonio museale e la fornitura di servizi in rete:
- le attività di conservazione, valorizzazione, didattica, divulgazione e promozione dei beni culturali custoditi nei musei del territorio anche su web.

ART. 20 - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Le Parti convengono di collaborare per la realizzazione di materiali promozionali e informativi di interesse comune, e, in particolare, per la valorizzazione congiunta degli istituti culturali del territorio, a prescindere dalla titolarità degli istituti

medesimi, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio complessivo, di promozione del territorio e di offerta culturale complessiva alla cittadinanza.

La Provincia può inserire gli istituti culturali d'Ateneo nei propri materiali informativi sui sistemi archivistico, bibliotecario e museale, sia in forma cartacea che su web, sulla base dei materiali forniti dall'Università.

Le Parti si impegnano a concedersi reciprocamente, fatte salve le norme sul diritto d'autore, la possibilità di utilizzo gratuito dei materiali – immagini e testi – sui quali esercitano diritto patrimoniale d'autore, per la realizzazione delle iniziative condivise di promozione e comunicazione salvi, comunque, gli specifici protocolli attuativi ove sussistano diritti di terzi e / o conseguano alla rispettiva regolamentazione di licenza e utilizzo.

ART. 21 - AGEVOLAZIONI AGLI STUDENTI PER ATTIVITA' CULTURALI

La Provincia promuove presso le istituzioni culturali del territorio la previsione di tariffe agevolate per studenti universitari per l'accesso a musei e gallerie e per la fruizione di attività culturali presso i teatri della provincia.

ART. 22 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Le Parti intendono collaborare per lo sviluppo della cooperazione internazionale e la promozione di una cultura di pace, ricercando altresì una sinergia con gli organismi e le istituzioni che operano in questo ambito, con i seguenti obiettivi prioritari:

 favorire lo sviluppo delle realtà territoriali con le quali collaboreranno, per la loro crescita culturale, sociale ed economica, e la promozione di istituzioni democratiche;

- incentrare la propria azione nel settore dell'*Institution building*, attraverso scambi di esperienze, momenti di formazione e aggiornamento professionale, trasferimento di tecnologie e competenze specifiche;
- partecipare e realizzare progetti comuni in ambito nazionale ed internazionale.

TITOLO V

SVILUPPO TERRITORIALE E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 23 - STRUMENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE.

Le Parti concordano sull'opportunità di un confronto costante sulle ipotesi di sviluppo territoriale dell'Università e sui servizi connessi tramite il tavolo di confronto, costituito dai rappresentanti indicati da ciascun Ente, che si riunisce su richiesta di uno dei due Enti.

Le Parti ribadiscono altresì l'impegno di addivenire, con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati già sottoscrittori dell'Accordo Territoriale stralcio relativo allo sviluppo edilizio dell'Ateneo nell'area CNR-Navile, ad uno o più Accordi territoriali per lo sviluppo complessivo degli insediamenti universitari, al fine di definire gli interventi necessari, in relazione alle specifiche problematiche, a perseguire gli obiettivi ed indirizzi specifici espressi dal PTCP, dal Documento preliminare al PSC del Comune di Bologna o di altri Comuni eventualmente interessati, nonché gli aspetti di programmazione temporale degli interventi.

L'accordo potrà eventualmente recepire anche in forma di protocolli aggiuntivi, future, specifiche intese che saranno raggiunte tra Comune di Bologna, altri Comuni interessati e Università, relative ai fabbisogni aggiuntivi e agli obiettivi ulteriori di carattere più generale legati alla presenza e al ruolo dell'Ateneo nel nostro territorio, bisognosi di ulteriore approfondimento:

- ulteriore potenziamento degli spazi dedicati all'utenza universitaria, con ricerca di maggiore e migliore integrazione di tali spazi sia nel sistema dei servizi per i residenti e gli utilizzatori della città, anche ricercando soluzioni con polifunzionalità di utilizzazione degli spazi, che nel sistema di trasporto pubblico, dando luogo a diffuse ed idonee condizioni di accessibilità:
- individuazione di soluzioni accessibili, adeguate ed efficaci per la domanda di spazi congressuali che l'Ateneo esprime;
- localizzazione mirata di residenze, in affitto, per studenti, integrate nel tessuto e a servizio delle nuove sedi universitarie, con riequilibrio sul territorio, ove possibile, delle residenze dei fuori sede che attualmente tendono a concentrarsi in alcune zone della città;
- ricerca di una migliore collaborazione, anche per gli interventi sul territorio, tra
 Università, sistema dei Musei e della Cultura;
- ricerca e individuazione di aree adeguate in cui realizzare sinergie con la realtà produttiva, dell'attività di ricerca dell'Ateneo, individuate in maniera coordinata con le nuove sedi, in grado di offrire prospettive *post lauream* efficaci e significative, tali da avviare in maniera rilevante meccanismi di ricambio, rinnovamento ed arricchimento umano e professionale dello stesso sistema produttivo;
- avvio e sviluppo delle produzioni di servizio, sperimentazione e specializzazione del sistema produttivo, con l'individuazione di spazi, adeguatamente localizzati.

ART. 24 - AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI IN MATERIA DI TRASPORTI

Le Parti si impegnano a verificare, con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati, e in particolare del Comune di Bologna e della Società Reti e Mobilità, di cui sia la Provincia che il Comune sono soci, l'adeguatezza della rete di trasporto

pubblico alle esigenze dell'utenza universitaria, anche con riferimento al tema degli utenti diversamente abili.

La Provincia si impegna inoltre a perseguire presso i gestori dei servizi di trasporto l'obiettivo di tariffe agevolate per studenti universitari. A tal fine assume l'impegno di promuovere un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati per verificare le condizioni di fattibilità.

ART. 25 - ACCORDI QUADRO PER LA MONTAGNA

Al fine di valorizzare le attività produttive ed il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio, le Parti potranno definire collaborazioni per iniziative di ricerca e formative nelle materie e per le attività previste negli Accordi Quadro sottoscritti dalla Provincia ai sensi della L.R. n. 2/2004 (Legge per la Montagna).

La collaborazione potrà riguardare iniziative didattiche e di ricerca in materia di storia delle tradizioni e produzioni agroalimentari nell'Appennino bolognese, di educazione alimentare e di turismo compatibile. In particolare, come meglio specificato nell'Accordo Quadro per la creazione di un Distretto delle Qualità della Montagna Bolognese, e previo accordo con le competenti strutture dell'Università, il Centro di Documentazione sulle produzioni di qualità potrà avvalersi dell'ausilio e della consulenza scientifica dell'Università per le proprie attività di ricerca ed il Centro per l'educazione alimentare potrà raccordarsi con l'Università di Bologna per predisporre materiali ed iniziative didattiche di educazione alimentare.

ART. 26 - AMBITO METROPOLITANO

Il presente accordo si estende, in ambito metropolitano, ai Comuni del territorio che intendano avvalersene, per il tramite della Provincia, attraverso il coordinamento del Settore Affari Generali e Istituzionali.

ART. 27 - UTILIZZO DI STRUTTURE DI PROPRIETA' PER INIZIATIVE CONDIVISE O PATROCINATE

In caso di utilizzo di strutture di proprietà della Provincia o dell'Università per convegni, seminari, o altre iniziative realizzate in collaborazione o patrocinate dalle medesime, viene concordato un compenso corrispondente al mero rimborso spese.

TITOLO VI

REFERENTI ONERI E DURATA

ART. 28 - REFERENTI

Per l'attuazione della presente convenzione e di ogni valutazione in relazione ai singoli progetti da realizzare, è costituito un Comitato paritetico misto Università – Provincia, composto da due rappresentanti dell'Università designati dal Magnifico Rettore e da due rappresentanti della Provincia, individuati tenuto conto degli specifici progetti e designati dal Presidente della medesima.

Le relazioni tra i due Enti derivanti dalla presente convenzione, nonché ogni ulteriore questione amministrativa scaturente dalla stessa, sono curate dai referenti delle Parti ovvero, per la Provincia, il dirigente dei Servizi Generali e Innovazione del Settore Affari Generali e Istituzionali, e per l'Università, il dirigente dell'Area Affari Generali, Istituzionali e Partecipazioni.

ART. 29 – DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI

La tutela, l'utilizzazione ed il trasferimento delle creazioni intellettuali eventualmente scaturenti dalle attività previste nella presente convenzione sono disciplinate dalle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti.

Per i risultati inventivi e le conoscenze tecniche non aventi valenza industriale conseguite nello svolgimento di ricerche effettuate congiuntamente dalle Parti in attuazione della presente convenzione, il regime di titolarità è quello della comproprietà, salva in ogni caso la titolarità esclusiva delle conoscenze tecniche pregresse o conseguite autonomamente e con mezzi propri. La comproprietà si presume nella misura della pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte.

I risultati inventivi e le conoscenze tecniche aventi valenza industriale che costituiscono il frutto delle ricerche effettuate congiuntamente dalle Parti in attuazione della presente convenzione, saranno di proprietà paritaria delle parti, salvo quanto disposto dal comma successivo; in questo caso, le eventuali divulgazioni (es. pubblicazioni, presentazione a convegni, altro) saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure finalizzate alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso in cui l'effettivo contributo delle parti non dovesse risultare paritario, la condivisione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale fra le parti sarà oggetto di separato accordo scritto, che verrà raggiunto tenendo conto dell'effettivo diverso apporto degli inventori delle parti rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Per la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate congiuntamente, le Parti si impegnano ad effettuare la pubblicazione in maniera congiunta nel caso in cui tali

risultati siano stati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione,

con contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili. Nel caso in cui i risultati

siano realizzati con contributi autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma

unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei

propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte

per la definizione e realizzazione del programma di ricerca.

L'eventuale utilizzo per qualsiasi finalità del nome e/o del logo delle Parti, dovrà

essere previamente concordato con apposito accordo scritto tra le stesse.

ART. 30 - ONERI

La presente convenzione non prevede apporti né oneri diretti a carico delle Parti.

I singoli accordi attuativi prevederanno e disciplineranno gli apporti e gli impegni di

spesa eventualmente conseguenti per ciascuna delle Parti.

ART. 31 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della stessa e

scade il 31.12.2009.

Bologna, 25/01/2007

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

f.to IL RETTORE

Pier Ugo Calzolari

Provincia di Bologna

f.to IL PRESIDENTE

Beatrice Draghetti

18